

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

OPES

Risorse che Generano Valore



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI



Ente di Promozione Sportiva
Paralimpica riconosciuto dal
Comitato Italiano Paralimpico



COMPONENTE ITALIANO
DI ENGSO

(EUROPEAN NON-GOVERNMENTAL SPORTS ORGANISATION)



ENTE NAZIONALE DI
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



ENTE NAZIONALE PER
LA PROMOZIONE SOCIALE



SOCIO DEL FORUM
DEL TERZO SETTORE



ENTE DI FORMAZIONE DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA
DI OGNI ORDINE E GRADO



ENTE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ACCREDITATO
DALLA REGIONE LAZIO
DETERMINAZIONE N. G02518 DEL 6 MARZO 2019

INDICE

• TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	Pg.4
- Art. 1: DENOMINAZIONE E SEDE	Pg.4
- Art. 2: DURATA	Pg.5
- Art. 3: SCOPI e ATTIVITA'	Pg.5
- Art. 3 bis: ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	Pg.10
• TITOLO II: ORGANISMI AFFILIATI E TESSERATI	Pg.10
- Art. 4: GLI ORGANISMI AFFILIATI	Pg.10
- Art. 5: I SOGGETTI TESSERATI	Pg.11
- Art. 6: DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI	Pg.12
- Art. 7: CLAUSOLA COMPROMISSORIA	Pg.13
- Art. 8: COLLEGIO ARBITRALE	Pg.14
- Art.9: CAUSE DI CESSIONE D'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE	Pg.14
- Art.10: NORMATIVA ANTIDOPING	Pg.15
• TITOLO III: ORGANIZZAZIONE CENTRALE	Pg.15
- Art.11: ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPES APS	Pg.15
- Art. 11 bis: L'INCOMPATIBILITA'	Pg.16
- Art.12: L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Pg.17
- Art.13: IL CONSIGLIO NAZIONALE	Pg.19
- Art.14: RIUNIONI E COMPITI DEL CN	Pg.19
- Art.14 bis: DECADENZA DEI CONSIGLIERI-CESSAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEGLI STESSI	Pg.20
- Art.15: IL PRESIDENTE NAZIONALE	Pg.21
- Art.16: I VICE PRESIDENTI NAZIONALI E VICARIO	Pg.22
- Art.17: LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE	Pg.22
- Art.18: LA SEGRETERIA GENERALE	Pg.24
- Art.19: IL SEGRETARIO GENERALE	Pg.24
- Art.20: IL REVISORE UNICO E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Pg.24
- Art.21: LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DIPARTIMENTALI	Pg.25
- Art 21 bis: LA CONFERENZA DELLE REGIONI	Pg.26
• TITOLO IV: PRESIDENTE ONORARIO	Pg.26
- Art.22: IL PRESIDENTE ONORARIO NAZIONALE	Pg.26
• TITOLO V: ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI	Pg.26
- Art.23: STRUTTURE ED ORGANI TERRITORIALI	Pg.26
- Art.24: L'ASSEMBLEA REGIONALE	Pg.27
- Art.25: I DELEGATI REGIONALI	Pg.28
- Art.26: IL CONSIGLIO REGIONALE ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	Pg.28
- Art.26 bis: IL REVISORE UNICO E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE	Pg.30
- Art.27: L'ASSEMBLEA PROVINCIALE	Pg.31
- Art.28: IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	Pg.31

- Art.28 bis: IL REVISORE UNICO O IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIALE	Pg.33
- Art.29: IL DELEGATO CITTADINO E LA DELEGAZIONE CITTADINA	Pg.34
- Art.30: SETTORI	Pg.34
• TITOLO VI: ORGANI E VINCOLI DI GIUSTIZIA	Pg.34
- Art.31: ORGANI DI GIUSTIZIA	Pg.34
- Art.32: IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE SPORTIVO	Pg.35
- Art.33: IL GIUDICE UNICO TERRITORIALE DI SETTORE SPORTIVO	Pg.35
- Art.34: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	Pg.35
- Art.35: LA COMMISSIONE D'APPELLO-L'ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE	Pg.36
- Art.36: IL PROCURATORE SOCIALE	Pg.36
• TITOLO VII: STRUTTURE DIPARTIMENTALI	Pg.37
- Art.37: I DIPARTIMENTI	Pg.37
- Art.38: DIPARTIMENTO AMBIENTE	Pg.38
- Art.39: DIPARTIMENTO SALUTE	Pg.38
- Art.40: DIPARTIMENTO BENESSERE	Pg.38
- Art.41: DIPARTIMENTO SCUOLA E UNIVERSITA'	Pg.38
- Art.42: DIPARTIMENTO LAVORO E FORMAZIONE	Pg.39
- Art.43: DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO	Pg.39
- Art.44: DIPARTIMENTO SOCIALE E SPORTIVO	Pg.39
- Art.45: DIPARTIMENTO DELLO SPORT	Pg.39
- Art.46: DIPARTIMENTO RESPONSABILITA' SOCIALI	Pg.40
- Art.47: CONSULTA DEL TERZO SETTORE	Pg.40
• TITOLO VIII: ESERCIZIO FINANZIARIO E REGOLAMENTI	Pg.40
- Art.48: PATRIMONIO ED ENTRATE	Pg.40
- Art.49: BILANCI	Pg.41
- Art.50: REGOLAMENTI	Pg.41
• TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE	Pg.41
- Art.51: MODIFICHE ALLO STATUTO	Pg.42
- Art.52: SCIOLGIMENTO	Pg.42
- Art.53: APPROVAZIONE DEL CONI	Pg.42
- Art.54: NORME TRANSITORIE	Pg.43

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1- È corrente un'Associazione Nazionale senza scopo di lucro denominata "OPES APS", quale derivazione dell'acronimo di "Organizzazione per l'Educazione allo Sport.

2- Fintanto che l'Associazione rimarrà iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS". Ove l'Associazione risulti iscritta nella sezione "reti associative" del Registro unico nazionale del Terzo settore, ma non anche nella sezione "associazioni di promozione sociale" del medesimo Registro, la stessa assumerà la denominazione di "OPES APS". In tal caso, l'Associazione assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Ente del Terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

3- L'Associazione ha sede legale in Roma, modifiche dell'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune non necessitano di modifica statutaria. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate al fine del raggiungimento degli scopi speciali.

4- L'Associazione Nazionale OPES APS è riconosciuta dal CONI, con delibera n. 458 del 20 dicembre 2011 e ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto del CONI, come Ente di Promozione Sportiva e ne riconosce, pertanto, l'autorità e funzione, ne rispetta le specifiche direttive e ne osserva i principi.

5- L'Associazione Nazionale OPES APS è riconosciuta dal CIP, come Ente di Promozione Sportiva Paralimpica e ne riconosce, pertanto, l'autorità e funzione, ne rispetta le specifiche direttive e ne osserva i principi.

6- L'Associazione Nazionale OPES APS è riconosciuta come Ente di Promozione Sociale (APS) iscritto all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 10/04/2013 n. 44/II/2013 ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con il n. 183.

7- L'Associazione Nazionale OPES APS ha facoltà di richiedere al Ministero degli Interni il riconoscimento ad Ente con finalità assistenziali, oltre alla possibilità di richiedere agli Enti Pubblici di riferimento il riconoscimento di associazione di protezione ambientale, di associazione di protezione civile, di associazione dei consumatori, di associazione del tempo libero, di associazione internazionale e di ente di formazione professionale.

8- L'Associazione Nazionale OPES APS è riconosciuta come Ente di Servizio Civile Nazionale iscritto all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 03/02/2014 n. 28/2014 ai sensi e per gli effetti della legge 6 marzo 2001, n. 64.

9- L'Associazione Nazionale OPES APS è accreditato come Ente di Formazione Professionale dalla Regione Lazio con la Determina n. G02518 del 6 marzo 2019;

10- L'Associazione Nazionale OPES APS, svolge la propria attività nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e nel rispetto, altresì, del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

Art. 2) DURATA

1- La durata dell'Associazione Nazionale OPES APS è a tempo illimitato.

2- Durante la vita dell'Associazione è fatto espressamente divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali avanzi di gestione, nonché dei fondi, riserve, capitali o proventi.

Art. 3) SCOPI e ATTIVITÀ

1- L'Associazione Nazionale OPES APS , costituita con democraticità strutturale e con elettività e la gratuità delle cariche associative, non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al comma 2 del presente articolo. In particolare, l'Associazione si prefigge gli scopi che vengono assegnati agli Enti di Promozione Sportiva dalla disciplina vigente dei rapporti tra il CONI e gli EPS, nel rispetto dei requisiti stabiliti quanto a società affiliate, numero di iscritti e presenza organizzata sul territorio nazionale. L'OPES APS si prefigge altresì il perseguimento degli scopi di finalità assistenziali, di volontariato, di promozione sociale e culturale e del benessere psicofisico. In particolare, con riferimento all'attività sportiva, l'OPES APS, le sue strutture territoriali e i dipartimenti si prefiggono i seguenti scopi:

- a) la promozione, la diffusione e la pratica dello sport dilettantistico in ogni sua forma quale attività educativa e ricreativa; le attività agonistiche devono essere regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra Enti di Promozione Sportiva e Federazione Sportiva Nazionale e/o Discipline associate;
- b) la promozione e l'organizzazione delle attività sportive, formative, didattiche ed anche sussidiarie, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse;
- c) la promozione e l'organizzazione di ogni attività di carattere sportivo rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali;
- d) il coordinamento e l'agevolazione, costituzione e sviluppo di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Cooperative, Circoli Sportivi e Ricreativi, associazioni culturali, di volontariato e di promozione sociale, costituiti anche per la pratica, la diffusione e la conoscenza di ogni attività di carattere sportivo e del tempo libero, svolta senza scopo di lucro e con finalità sociali, ricreative, educative, di volontariato, di formazione professionale;
- e) l'assistenza e ogni attività, compresa la fornitura di beni e servizi, tendente a favorire e tutelare, ai fini tecnici ed organizzativi, gli organismi affiliati e gli associati, nonché la collaborazione con enti pubblici e privati per l'attuazione e la pratica di ogni attività sportiva nell'ambito delle loro finalità associative;
- f) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive, convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi, centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, del tempo libero, turistico, e culturale in generale;

- g) l'assistenza tecnica legale e fiscale mediante personale specializzato, per tutte le pratiche concernenti l'organizzazione, la realizzazione e la gestione delle attività sportive, sociali, educative, culturali, turistiche e ricreative;
- h) l'assistenza tecnica legale e fiscale agli organismi affiliati e gli associati per favorire la realizzazione, il recupero, la gestione e l'utilizzo dell'impiantistica sportiva di base in armonia con i principi del CONI ed in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- i) la promozione e l'istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive sociali, educative, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- j) aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali, anche in collaborazione con organismi similari internazionali;
- k) l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademedum, e comunque di ogni pubblicazione, connessa all'attività sportiva, sociale, educativa, ricreativa, del tempo libero e culture generali;
- l) la promozione e la diffusione di attività a sostegno dello sport per i disabili, in armonia con i principi del CIP ed in collaborazione con enti pubblici e privati;
- m) svolgere attività di ricerca, documentazione, sperimentazione concernente l'attività sportiva, sociale, educativa, ricreativa, del tempo libero e cultura generale;
 - a. Con riferimento alle attività di promozione sociale, di volontariato, culturale, formativa, turistica ed ambientale e del tempo libero, l'OPES APS, le sue strutture territoriali e i dipartimenti si prefiggono altresì:
- n) di promuovere stili di vita corretti e realizzare interventi volti alla diffusione e disseminazione dei principi della solidarietà sociale e del volontariato;
- o) di fornire assistenza e sostegno, anche di tipo socio-sanitario, alle persone con disabilità, con particolare fragilità temporanea o permanente, agli anziani, agli indigenti, ai minori ed alle categorie in situazioni di marginalità sociale e svantaggiate in genere;
- p) di difendere i diritti civili ed umani, sostenere le categorie svantaggiate della società, prevenire e contrastare il disagio sociale e promuovere il raggiungimento, la cura e il mantenimento dell'equilibrio psico-fisico delle persone e della comunità;
- q) di promuovere le politiche di difesa del territorio e ambientali, nell'ottica di una tutela globale della persona e del contesto in cui vive. A tale scopo, la tutela dell'ambiente e del territorio si traducono altresì nella salvaguardia del patrimonio artistico architettonico dei beni culturali;
- r) di svolgere attività di protezione civile;
- s) di promuovere e attuare i servizi e le strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale letture, sale giochi, bar interni, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteche etc;
- t) di promuovere interventi di implementazione delle politiche per i giovani anche volte all'attivazione di sistemi di promozione del rapporto intergenerazionale, l'attivazione di programmi di mobilità e scambi internazionali;
- u) di promuovere attività di formazione e aggiornamento, nell'ambito della scuola, delle professioni, delle arti e dei mestieri;
- v) di organizzare e gestire attività di orientamento dirette a studenti, lavoratori, lavoratori in mobilità o che intendono cambiare lavoro e disoccupati;

- w) di organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione e istruzione professionale, specializzazione e aggiornamento professionale, sia a livello nazionale che internazionale, richiedendo i prescritti riconoscimenti legali alle competenti autorità, ove necessario;
- x) di aprire, in tutta Italia o all'estero, sedi formative e/o scuole, munite di aule, laboratori e quanto altro essenzialmente necessario, presso le quali svolgere attività didattiche per conto proprio e/o di terzi, richiedendo i prescritti riconoscimenti legali alle competenti autorità, ove necessario;
- y) di compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento di tutte le finalità associative, nel rispetto dei divieti e delle riserve di legge;
- z) di promuovere, ai sensi della L. n. 476/1987, l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psicofisici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale;
 - aa) di richiedere il riconoscimento ad ente internazionale ai sensi della Legge 125/2014, nonché provvedere alla promozione dell'internazionalizzazione delle attività dell'Ente;
 - bb) di richiedere il riconoscimento ai sensi dell'Art. 137 del Codice del Consumo e di promuovere la rappresentanza e la tutela dei diritti e degli interessi (economici, giuridici, previdenziali e professionali) individuali e collettivi cli lavoratori e lavoratrici, nonché dei consumatori, intesi come risparmiatori ed utenti finali di beni e servizi, anche attraverso l'istituzione di Centri cli Assistenza Fiscale (C.A.F.) e Patronati;
 - cc) di perseguire e promuovere la sottoscrizione e la stipula di contratti e accordi con Associazioni Datoriali, Enti Bilaterali e Sindacati, anche attraverso la creazione di commissioni di certificazione dei contratti e, ove necessario, l'istituzione nuovi contratti CCNL in collaborazione con altri Enti;
 - dd) di promuovere gruppi di acquisto solidali (G.A.S.) per i soci, tesserati e affiliati.

2- L'OPES APS, le sue strutture territoriali e i dipartimenti perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. d);
- 2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. e);
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. f);
- 4) formazione universitaria e post universitaria, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. g);

- 5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. h);
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. i);
- 7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. k);
- 8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. l);
- 9) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. m);
- 10) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. o);
- 11) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. p);
- 12) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. t);
- 13) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. u);
- 14) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. v).

2-bis Per il perseguimento delle proprie finalità, e per il tramite dei propri dipartimenti e delle strutture territoriali, l'OPES APS svolge altresì le seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. a);

- 2) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. j);
- 3) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. n);
- 4) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. q);
- 5) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. s);
- 6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. w);
- 7) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. y);
- 8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. z).

3 - In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

4 - In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione Nazionale potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

5 - Le attività di interesse generale di cui ai commi 2 e 2bis sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

6 - L'Associazione, le relative strutture territoriali e i dipartimenti possono svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive

modifiche e integrazioni. A tal fine è demandata al Consiglio nazionale la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Laddove l'Associazione eserciti attività diverse, sarà obbligatorio attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

7 - L'Associazione, le relative strutture territoriali e i dipartimenti possono, inoltre, esercitare attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 3-BIS) – Attività di volontariato

1 - L'Associazione, e le relative strutture territoriali e i dipartimenti si avvalgono prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività di volontariato dei propri associati e dalle persone aderenti agli enti associati. I volontari regolarmente iscritti nell'apposito registro, di cui all'art. 17 comma 1 del d.lgs 117/2017, svolgono tale attività in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 – L'attività dei volontari, di cui al comma 1, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Nazionale, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario verso i volontari iscritti nel registro.

4. L'Associazione, le relative strutture territoriali e i dipartimenti possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO II

ORGANISMI AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4) GLI ORGANISMI AFFILIATI

1- Possono essere Organismi Affiliati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le associazioni di volontariato, le ONLUS e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle istituzionali dell'OPES APS, abbiano sede legale e operativa sul territorio dell'Unione Europea o, se sportive dilettantistiche, sul territorio italiano, e non abbiano

scopo di lucro. Gli organismi che intendono associarsi all'Associazione Nazionale OPES APS devono presentare domanda di affiliazione al competente organo del Comitato Provinciale o Regionale di riferimento, secondo le norme di affiliazione e tesseramento stabilite annualmente con apposito Regolamento, indicando i settori di attività nei quali intendono operare, in conformità alle disposizioni contenute negli appositi regolamenti. Le società ed associazioni sportive che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI attraverso l'iscrizione all'apposito registro pubblico, devono essere costituite esclusivamente come Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 così come modificata dalla Legge 128/04, specificando all'atto della compilazione del modulo di affiliazione, se la gestione segua l'annualità solare, ovvero l'annualità sportiva.

2- Gli organismi affiliati devono, conformemente alle tipologie di appartenenza:

- nel caso di associazioni sportive dilettantistiche, ai fini dell'iscrizione a registro CONI e del riconoscimento dell'attività sportiva, avere uno statuto conforme alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti dell'Associazione Nazionale OPES APS in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della legge 289/2002 ss.mm.ii., nonché dalla normativa di riferimento del codice civile; lo statuto è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'Associazione Nazionale OPES APS che delibera, altresì, sulle procedure di affiliazione degli Organismi, su quelle di tesseramento e sul relativo riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società Sportive affiliate;

- nel caso di associazioni di promozione sociale, culturale e di volontariato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essere retti da un proprio statuto che preveda espressamente l'assenza di fini di lucro e che sia ispirate ai principi di democrazia interna e di pari opportunità, in armonia con i principi dettati dal CONI e con lo statuto dell'associazione nazionale OPES APS in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni legislative *pro tempore* vigenti, , nonché dalla normativa di riferimento del codice civile;

- per tutte le categorie di soggetti affiliati, essere amministrati da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, da radiazioni dall'associazione Nazionale OPES APS o dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate, e che non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A. e che non ricoprano le medesime cariche in altri organismi che operano nel settore della medesima disciplina di iscrizione.

3 - La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'organo di amministrazione del competente Comitato Provinciale o Regionale deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Provinciale o l'Assemblea Regionale, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 5) I SOGGETTI TESSERATI

1- Possono far parte dell'Associazione Nazionale OPES APS, in qualità di tesserati, le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa. Le persone fisiche si dividono in:

- a) soci ordinari;
- b) dirigenti degli organismi affiliati;
- c) tecnici;
- d) allenatori;
- e) giudici;
- f) dirigenti dell'Associazione Nazionale OPES APS.

2- I soci ordinari (atleti, praticanti, volontari di settori sportivi, educativi, ricreativi, del tempo libero e sociali, i dirigenti, i tecnici e gli allenatori hanno formale rapporto di appartenenza alla Associazione Nazionale OPES APS attraverso l'organismo associativo di appartenenza regolarmente affiliato, fatta eccezione per i giudici, i tecnici, gli allenatori ed i dirigenti dell'associazione Nazionale che potranno anche aderire personalmente all'associazione. Le attività di carattere agonistico messe in atto dall'Associazione dovranno rispettare quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate per il migliore raggiungimento delle specifiche finalità.

3 — I giudici, i tecnici e gli allenatori, nonché i dirigenti dell'Associazione Nazionale, che possono far parte dell'Associazione Nazionale OPES APS anche mediante tesseramento individuale, entrano a far parte dell'Associazione Nazionale OPES APS all'atto del tesseramento individuale o delle elezioni.

Art. 6) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI

1- Ogni organismo affiliato (sono organismi affiliati: società e associazioni sportive dilettantistiche, cooperative, circoli sportivi organizzati ai sensi dell'art. 90 L. 289/02, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di volontariato, associazioni giovanili, associazioni di promozione sociale ed ogni altro tipo di realtà che ne faccia domanda e che rispetti le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento) all'Associazione Nazionale OPES APS, ha diritto ad un voto nell'assemblea, purché in regola con le procedure di affiliazione e tesseramento, da esercitarsi attraverso i delegati regionali, come previsto dal presente statuto. Tutti i tesserati hanno diritto di candidarsi alle cariche elettive se in possesso dei requisiti statutari.

2- Gli organismi affiliati e soci tesserati all'associazione Nazionale OPES APS, possono partecipare all'attività dell'associazione; essi acquisiscono diritti ad usufruire dell'assistenza dei servizi e delle prestazioni dell'Associazione Nazionale OPES APS all'uopo previste ed organizzate, e ad utilizzare le attrezzature e gli impianti del medesimo secondo le modalità che, di anno in anno, saranno determinate dagli organi nazionali in maniera uniforme per tutti gli affiliati.

3- Gli organismi affiliati ed i tesserati si obbligano a versare la quota associativa annuale nella misura che sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta esecutiva Nazionale dell'Associazione Nazionale OPES APS e diffuse dalla Segreteria Generale attraverso le circolari organizzative annuali.

4- I soci ordinari, che aderiscono alla Associazione Nazionale OPES APS a mezzo domanda di tesseramento, devono prestare la loro opera gratuitamente. La tessera ha durata annuale e va rinnovata, salvo la cessazione del tesseramento di cui all' Art. 9.

5- Gli atleti, i dirigenti degli organismi affiliati, i tecnici, gli allenatori, i giudici e i dirigenti dell'Associazione Nazionale OPES APS sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

6- È sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. È sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicate; Il tesseramento dei soggetti suddetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

7- Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Nazionale. I libri sociali sono costituiti da:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
- e) le scritture di cui agli artt. 13 e 14 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

8 - L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. È esclusa la temporaneità della vita associativa.

Art. 7) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1- Gli Organismi affiliati ed i tesserati, con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione Nazionale OPES APS in ogni loro parte ed a ogni effetto, inclusi eventuali regolamenti o di organismi nazionali ed internazionali a cui OPES APS aderisce, impegnandosi a rispettarli ed eseguire le disposizioni e le norme nei propri confronti e dei propri associati.

2- I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione Nazionale OPES APS hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e dei tesserati alla Associazione Nazionale OPES APS.

3- Gli organismi affiliati e i tesserati, per la loro tutela, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione Nazionale OPES APS.

4- Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.

5- Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.

6- Il Consiglio Nazionale, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

7- Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.

8- L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari che in caso di particolare gravità possono comportare la radiazione.

Art. 8) COLLEGIO ARBITRALE

1- Gli Organismi affiliati e tutti i tesserati all'Associazione Nazionale OPES APS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un collegio arbitrale la risoluzione di ogni controversia attinenti lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi di Giustizia dell'Associazione Nazionale OPES APS.

2- Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

3- In difetto di accordo, la nomina del Presidente del collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Collegio dei Proibiviri.

4- Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

5- Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

6- Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Generale dell'Associazione Nazionale OPES APS, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 9) CAUSE DI CESSAZIONE D'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1- L'affiliazione all'Associazione cessa:

- a) per recesso o scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- b) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
- c) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
- d) per radiazione comminata dagli organi di giustizia;
- e) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

2- In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'associazione ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo

degli organismi affiliati cessati sono personalmente e solidalmente responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

3- Il tesseramento cessa:

- a) per verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento;
- c) per la perdita dei requisiti soggettivi;
- d) per ritiro della tessera a seguite di sanzioni comminate dai competenti organi di giustizia.

Art. 10) NORMATIVA ANTIDOPING

1- Sono vietate la somministrazione e/o l'uso di sostanze o metodi dopanti. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di affiliati e tesserati sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI — NADO a cui si fa rinvio. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono concessi per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 11) ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPES APS.

1- Sono organi nazionali dell'Associazione Nazionale OPES APS:

- a) L'ASSEMBLEA NAZIONALE;
- b) IL CONSIGLIO NAZIONALE (di seguito CN);
- c) LA GIUNTA ESEGUTIVA NAZIONALE (di seguito GEN);
- d) LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DIPARTIMENTALI;
- e) LA CONFERENZA DELLE REGIONI;
- f) IL PRESIDENTE NAZIONALE dell'Associazione Nazionale;
- g) IL REVISORE UNICO O IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- h) IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE E SEZIONE;
- i) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- j) LA COMMISSIONE D'APPELLO;
- k) IL SEGRETARIO GENERALE;
- l) IL PROCURATORE SOCIALE;
- m) CONSULTA DEL TERZO SETTORE.

2- Le competenze esclusive di detti Organi non sono delegabili.

3- Tutte le cariche sociali durano in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico. Le assemblee per il rinnovo di tutte le cariche sociali devono tenersi entro il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi e devono comunque tenersi prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI.

4- Il Presidente ed i membri degli organi direttivi di gestione centrali e territoriali restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati

5- È garantita la presenza di componenti di genere diverse in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti degli organi direttivi di gestione centrali, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali nel Consiglio Nazionale e nella Giunta Esecutiva Nazionale.

6- I componenti degli organi elettori e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5 commi 3, lett. b) e c), e 4 dello Statuto del C.O.N.I. e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

7- Per ricoprire cariche elettive in seno agli Organi Nazionali e Territoriali dell'Associazione Nazionale OPES APS è necessario:

a) essere tesserato all'Associazione Nazionale OPES APS ed in regola con il pagamento delle quote associative, il tesseramento deve essere in corso all'atto della presentazione della candidatura;

b) essere cittadino italiano o straniero;

c) aver compiuto la maggiore età;

cl) non aver riportato condanne penali passate in giudicate per reati non colposi e pene detentive superiori ad un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;

e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazioni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI, del CIP o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

f) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI e delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

g) non aver in corso controversie giudiziarie contro l'Ente, il C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;

h) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

8- La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti previsti comporta l'immediata decaduta della carica;

9- Non può essere presentata, da parte del medesimo soggetto, la propria candidatura a più di una carica elettiva.

1- Tutte le cariche di componente di uno degli Organi Nazionali dell'OPES APS sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale dell'Associazione e degli organismi affiliati e sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva elettiva nazionale.

2- Le cariche di Presidente nazionale, di Revisore/componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'Ente.

La Carica di Presidente nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale nell'ambito di organismi riconosciuti dal CONI.

3- Le qualifiche di arbitro, di ufficiale di gara, di componente della giuria di gara, comprese il Presidente delle stesse, sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'Associazione e con tutte le cariche nell'ambito degli organismi affiliati e con la qualifica di tecnico degli affiliati.

4- Nel caso in cui si verifichi tale cumulo, entro 15 giorni dal momento in cui il soggetto ha avuto notizia dell'elezione o della nomina, deve optare comunicando al Presidente Nazionale la carica che viene lasciata; in mancanza dell'opzione si considererà decaduta la carica nazionale rispetto a quella territoriale, la carica Nazionale rispetto alla carica sportiva elettiva nazionale in altre Ente, la carica associativa rispetto a quella nell'organismo affiliato e in ogni diverso caso, la carica conferita per ultima.

Art. 12) L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1- L'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria è costituita dai Delegati Regionali regolarmente eletti nelle assemblee regionali ed in caso di assenza o temporaneo impedimento, dai delegati supplenti, in rappresentanza degli organismi affiliati con diritto di voto. Il Presidente Nazionale, i membri degli altri organi nazionali, di cui all'art. 11, assistono ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

2- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) elegge il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale dell'associazione Nazionale OPES APS;
- b) elegge il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale OPES APS;
- c) elegge il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale OPES APS;
- d) elegge i Presidenti dei Dipartimenti;
- e) elegge il Collegio dei Probiviri;
- f) elegge la Commissione d'Appello;
- g) elegge il Presidente Onorario;
- h) elegge il Procuratore sociale ed il Procuratore Supplente;
- i) definisce i programmi e gli orientamenti dell'Associazione Nazionale OPES APS;
- l) approva il bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta esecutiva Nazionale e ratificato dal Consiglio Nazionale;

- m) ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, approva il bilancio sociale predisposto dalla Giunta esecutiva Nazionale, con il supporto del Dipartimento di Responsabilità Sociale, e ratificato dal Consiglio Nazionale;
- n) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- p) approva il regolamento dei lavori assembleari;
- q) delibera in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- r) delibera in merito alla cessazione dell'affiliazione;
- s) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3- L'Assemblea Ordinaria si riunisce:

- a) ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) ogni quattro anni, per l'elezione degli Organi Nazionali dell'Assemblea Nazionale OPES APS;

4- L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale OPES APS; su indicazione della Giunta esecutiva Nazionale, a mezzo lettera raccomandata o tramite pec spedita ai delegati regionali, e comunque dandone idonea visibilità pubblica, almeno 30 giorni prima della sua effettuazione.

5- L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, in prima ed in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno 24 ore e non più di 10 giorni, 15 giorni per l'assemblea straordinaria.

6- Salvo quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei delegati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. L'Assemblea è introdotta dal Presidente Nazionale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie, ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente presente di maggiore età.

L'Assemblea elegge comunque immediatamente il proprio Presidente oltre ad un Segretario per la verbalizzazione. Possono partecipare all'Assemblea i Delegati che siano in regola con le quote di tesseramento e che non abbiano subito sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

7- Anche l'Assemblea Elettiva è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

8- L'Assemblea elegge le varie cariche, di cui al comma 2 del presente articolo, su schede separate per ognuna di loro (su unica scheda in caso di un unico candidato presidente), contenenti i nominativi dei candidati che hanno presentato la propria candidatura collegata ad un candidato Presidente, nel rispetto del principio di presentazione di candidature individuali di cui all'articolo 8 dei principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva. Le candidature dei

Presidenti Dipartimentali accanto al nominativo del candidato devono recare altresì l'indicazione del Dipartimento per il quale si concorre.

9- Le candidature per le varie cariche di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere presentate entro 25 giorni precedenti all'Assemblea, alla Segreteria Generale che ne rilascerà ricevuta. Le predette candidature devono essere sottoscritte dai Delegati Regionali eletti nelle Assemblee regionali, in rappresentanza di almeno il 5% degli organismi affiliati aventi diritto di voto.

10- Nelle Assemblee Elettive, le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente Nazionale e le altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di preferenza a disposizione dei delegati per ogni singolo incarico elettivo (Presidente Nazionale: 1 pref.; CN: 30 pref.; Presidenti Dipartimentali: 7 pref.; Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti: 1 pref.; Collegio Probiviri: 5 pref.; Commissione d'Appello: 5 pref; Procuratore sociale: 2 pref). Nelle Assemblee Elettive risulta eletta chi ha conseguito più voti. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

11- In caso di un'unica candidatura alla presidenza e di un'unica lista collegata, la votazione può avvenire su un'unica scheda.

12- L'assemblea Straordinaria deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli organismi affiliati aventi diritto al voto o la metà più uno dei componenti il CN. In tale ipotesi l'ODG è stabilito dai richiedenti. L'assemblea straordinaria è altresì convocata per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto, sulla proposta di scioglimento dell'Associazione Nazionale OPES APS, e per provvedere all'elezione degli organi o all'integrazione degli stessi nell'ipotesi previste dallo statuto.

L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta e celebrata entro 90 giorni dall'evento che l'ha determinata. L'Assemblea Straordinaria delibera su tutti gli argomenti all'ODG. Alla convocazione dell'Assemblea è competente l'organo statutario preposto.

13- Il diritto di partecipazione all'Assemblea con diritto di voto è accertato da un'apposita Commissione nominata in occasione della convocazione dalla Giunta Esecutiva Nazionale con ratifica del Consiglio Nazionale. Lo scrutinio delle schede di voto è eseguito da un'apposita Commissione eletta dall'assemblea contestualmente al Presidente della stessa. I componenti di entrambe le Commissioni non possono essere scelti tra i candidati nelle Assemblee elettive. I sistemi di votazione sono:

- a) per alzata di mano e controprova (sempre, con l'esclusione delle elezioni di cui alla lettera c);
- b) per appello nominale (sempre, con l'esclusione delle elezioni di cui alla lettera c);
- c) a scrutinio segreto (per l'elezione delle cariche qualora il numero dei candidati super quello degli eleggibili);
- d) per acclamazione (in caso di unica candidatura alla presidenza e per l'elezione delle cariche qualora il numero dei candidati coincida con quello degli eleggibili).

Art. 13) IL CONSIGLIO NAZIONALE

1- Il Consiglio Nazionale è composto da:

- a) il Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale;
- b) i 30 membri eletti dall'Assemblea Nazionale;
- c) partecipano senza diritto di voto il Segretario Generale, i Presidenti dei Dipartimenti, i Presidenti Regionali, i componenti della Consulta del Terzo settore.

2- Subito dopo la sua elezione il CN si riunisce per designare tra i suoi componenti i 10 componenti della GEN e designa, tra costoro, 4 Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario ed elegge il Presidente del Consiglio Nazionale, al quale spetta il compito di presiedere il Consiglio medesimo, nonché di svolgere una funzione di raccordo tra il Consiglio Nazionale e la Giunta esecutiva Nazionale, alla quale partecipa senza diritto di voto.

Art. 14) RIUNIONI E COMPITI DEL CN

1- Il CN è convocato ogni qual volta il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale OPES APS lo ritenga necessario, oppure su richiesta del Presidente del Consiglio Nazionale o di almeno diciassette dei suoi membri e in ogni caso almeno tre volte l'anno. Le riunioni del CN sono valide se risulta presente la maggioranza (meta più uno) dei membri in carica aventi diritto di voto; se la riunione dell'assemblea non è valida per mancanza di numero, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

2- L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'orario, l'ordine del giorno, è comunicato dal Presidente del Consiglio Nazionale, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione, a tutti i componenti del CN nonché al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori dei Conti.

3- Il CN delibera a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

4- Le deliberazioni del CN sono immediatamente esecutive.

5- Il Consiglio Nazionale subito dopo la sua elezione designa:

a) la Giunta Esecutiva Nazionale (GEN), composta dal Presidente Nazionale e dai 10 membri eletti dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale OPES APS al suo interno;

b) tra i componenti della GEN designa i 4 Vice Presidenti Nazionali, tra cui il Vice Presidente Vicario;

6- Il CN approva il bilancio preventivo predisposto dalla GEN.

7- Il CN Ratifica le delibere assunte dalla GEN e svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.

7-bis Il Consiglio Nazionale, inoltre:

- a) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- b) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

8- In caso di dimissioni o decadenza di componenti gli organi direttivi in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Organo, si provvede all'integrazione del CN con i primi dei non

eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dell'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ultimo requisito non sia rispettato, i membri mancanti verranno sostituiti nella prima assemblea utile. I nuovi eletti restano comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.

9- Le funzioni di membro del CN sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 14 bis) DECADENZA DEI CONSIGLIERI — CESSAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEGLI STESSI

1- Si ha decadenza da parte dei membri del CN quando gli stessi si trovano a non possedere più i requisiti necessari all'elezione. La decadenza è rilevata dal medesimo CN su istanza di un Consigliere o del Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti.

2- Si ha impedimento temporaneo o definitivo del Presidente quando, per effetto di cause di forza maggiore, il Presidente non possa esercitare, temporaneamente o definitivamente, le proprie prerogative.

3- Nei casi di dimissioni del Presidente, si ha la decadenza immediata del Presidente e del CN e si provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 90 giorni. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente e, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario.

4- In caso di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata dei CN. Il Vice Presidente Vicario convocherà entro 90 giorni l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche. I nuovi eletti resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio olimpico in corso.

5- Il CN ed il Presidente decadono qualora la maggioranza dei propri componenti presenti contemporaneamente, in quanto presentate in un arco temporale inferiore sette giorni, le proprie dimissioni; in tal caso il Presidente rimane in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 90 giorni.

6- Il CN ed il Presidente decadono automaticamente con la mancata approvazione del bilancio consuntivo, qualora tale mancata approvazione sia stata assunta dall'Assemblea con ii quorum previsto dall'art 12 comma 6. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al terzo comma precedente.

7- Le dimissioni che originano decadenza di organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

Art. 15) IL PRESIDENTE NAZIONALE

1- Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale OPES APS e viene eletto dall'Assemblea Nazionale ed inoltre:

a) sovraintende alla gestione dell'Associazione Nazionale;

b) convoca e presiede la GEN, convoca anche l'Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente statuto;

- c) può stabilire gli argomenti da portare in discussione nella GEN e nel CN;
- d) convoca la Conferenza dei Presidenti Dipartimentali al fine di armonizzare le attività demandate ai Dipartimenti e dettare le linee d'azienda;
- e) firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto dell'Associazione Nazionale OPES APS e può compiere, in caso di necessità e urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della Associazione Nazionale OPES APS, salvo ratifica della GEN e del CN nella prima riunione utile;
- f) propone alla GEN il nominativo del Segretario Generale dell'Associazione Nazionale OPES APS, il quale resterà in carica per l'intera durata del CN;
- g) controlla e vigila sui Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, sui Delegati Cittadini nonché sull'esecuzione delle deliberazioni a carattere regionale, provinciale e cittadino;
- h) può delegare temporaneamente ai Vice Presidenti le proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle di esclusiva competenza del Presidente; in caso di dimissioni e di impedimento definitivo saranno applicate le disposizioni dell'articolo 14 bis del presente Statuto;
- i) ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena, nei casi di radiazione non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo;
- j) nomina i componenti della Consulta del Terzo settore, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale;
- k) convoca e presiede la Consulta del Terzo settore.

Art. 16) I VICE PRESIDENTI NAZIONALI E VICARIO

- 1- I Vice-Presidenti Nazionali, in numero di 4, sono designati dal CN tra i componenti della GEN, tra i Vice Presidenti Nazionali e designato il Vice Presidente Nazionale Vicario.
- 2- In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice—Presidente Vicario designato dal CN tra i quattro Vice Presidenti Nazionali. In caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano in carica e, a parità di carica, dal più anziano di età.

Art. 17) LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

- 1- La GEN è costituita dal Presidente Nazionale e dai 10 componenti designati dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.
- 2- Partecipano alla GEN senza diritto di voto: il Segretario Generale, il Presidente del Consiglio Nazionale e il Presidente della Conferenza delle Regioni. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi erano venuti a conoscenza.
- 3- La GEN ha i seguenti compiti:
 - a) adotta i provvedimenti necessari per la ordinaria e corrente amministrazione;

- b) predisponde il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del CN e predisponde il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) approva annualmente il rendiconto predisposto da ciascun Consiglio Regionale e Provinciale in all'utilizzo dei fondi destinati alla relativa struttura territoriale di riferimento. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli;
- d) nomina i componenti degli Uffici della Segreteria Generale;
- e) nomina il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) istituisce la Commissione Tecnica Nazionale e ne disciplina il regolamento, nominandone i responsabili, i componenti e le norme di funzionamento e sottponendola alla ratifica del CN.
- g) delibera e dispone le spese necessarie - nei limiti del bilancio preventivo - per assicurare il buon andamento dell'Associazione Nazionale OPES APS, nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale;
- h) delibera il Regolamento dell'Associazione Nazionale OPES APS, nonché eventuali regolamenti settoriali;
- i) fissa le quote di affiliazione e tesseramento all'Associazione Nazionale OPES APS;
- l) determina i settori operativi dell'Associazione Nazionale OPES APS costituiti per discipline o aree di attività richieste dagli organismi affiliati e dai tesserati aderenti;
- m) designa i Delegati Cittadini su proposta dei Comitati Regionali;
- n) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nella Assemblee Territoriali;
- o) propone al CN il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione e ratifica la nomina del Giudice Unico Terroriale di Settore e Sezione;
- p) propone al CN il Presidente del Comitato D'Onore ed i suoi membri. Il Comitato d'Onore è composto da campioni olimpici, testimonial e persone che si sono particolarmente distinte per meriti sportivi, speciali ed umanitari, il Comitato d'Onore svolge il precipuo compito di fornire un'immagine positiva dello sport e dei valori sociali che l'Ente si propone di perseguire. Costituisce organismo onorifico e non munito del diritto di voto nelle assemblee sociali;
- q) delibera in merito all'assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis del presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti;
- r) può concedere l'amnistia o l'indulto prefissandone i limiti;
- s) designa il Segretario Generale dell'Associazione Nazionale OPES APS, su proposta del Presidente Nazionale;
- t) delibera sulle procedure di affiliazione degli Organismi e su quelle di tesseramento, operando per mezzo dei Comitati Territoriali;
- u) svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal presente Statuto;
- v) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati.

4- In caso di gravi irregolarità nella gestione e di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo da parte degli organi dei Comitati Territoriali, ovvero nel caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi comitati, la GEN scioglie i Comitati Territoriali incaricando un Commissario, che dovrà prevedere alla ricostituzione degli Organi decaduti entro 180 giorni;

5- La GEN può designare un Commissario Territoriale nel caso in cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero degli organismi affiliati previsto dal presente Statuto. Il Commissario Territoriale rappresenta l'Associazione Nazionale OPES APS sul piano regionale e provinciale ed ha il compito di aggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi Territoriali.

6- La GEN può incaricare, ove necessario, Commissioni e disporre ispezioni con appositi ispettori incaricati.

7- Tutte le delibere adottate dalla GEN, regolarmente costituita a maggioranza dei componenti, sono assunte a maggioranza dei membri presenti (nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente e di chi presiede la riunione);

8- le deliberazioni assunte dalla GEN devono essere sottoposte alla ratifica del CN nella sua prima riunione utile.

9- La GEN si riunisce periodicamente secondo le esigenze.

10- L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i componenti della GEN.

Art. 18) LA SEGRETERIA GENERALE

1- La Segreteria Generale è composta dai responsabili degli uffici dell'organizzazione territoriale, Tesseramento ed Affiliazioni, Stampa, Relazioni Esterne, Bilancio, Legale, Rapporti Internazionali, Progettazione Nazionale ed Internazionale, Servizio Civile e da quanti altri necessari per il buon funzionamento della Segreteria Generale.

2- Sotto la direzione del Segretario Generale, esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale, del CN, della GEN e dell'Assemblea Nazionale, provvedendo inoltre alla pratica attuazione dei programmi di attività annuali.

Art. 19) IL SEGRETARIO GENERALE

1- Il Segretario Generale è nominato dalla GEN su proposta del Presidente Nazionale.

2- Il Segretario Generale può essere designato anche tra soggetti non facenti parte della compagine associativa.

3- Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CN, della GEN, dei quali è Segretario, dell'Assemblea Nazionale, della Consulta del Terzo settore e della Conferenza delle Regioni. Partecipa, altresì, di diritto a tutte le riunioni degli Organi Nazionali.

4- Esegue le deliberazioni del CN, della GEN e dell'Assemblea Nazionale in merito al buon funzionamento dell'Associazione Nazionale.

5- Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi della GEN; è a capo dei servizi e degli uffici dell'Associazione Nazionale e ne coordina l'organizzazione generale; predisponde il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Associazione Nazionale e provvede agli adempimenti connessi, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale; esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

6- Il Segretario Generale può nominare un Vice Segretario Generale, il quale svolge le attività di gestione in ausilio del Segretario Generale.

Art. 20) IL REVISORE UNICO E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1- La GEN nomina, quale organo di controllo dell'Associazione, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti In caso di elezione dell'organo di controllo collegiale, quest'ultimo è composto da tre componenti e il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali. I componenti dell'organo di controllo possono essere scelti tra soggetti non facenti parte della compagine associativa e devono comunque possedere oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni sono rieleggibili. Il Revisore Unico e il Collegio dei Revisori non decadono in caso di decadenza del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale o del Presidente Nazionale.

2- Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti effettua riscontro della gestione contabile dell'Associazione Nazionale OPES APS e accerta la regolare tenuta dei libri contabili. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi predisponendo una propria relazione.

2-bis Il Revisore unico o Collegio dei Revisori, inoltre:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori, a tal fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3- Il Revisore Unico dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocato alle riunioni del CN e di tutti gli organi chiamati ad adottare provvedimenti amministrativi.

4- Per il funzionamento, la decadenza, la sostituzione del Revisore Unico e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme previste in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni.

5- Il Revisore Unico e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altri incarichi Nazionali e Territoriali né possono ricoprire cariche dirigenziali negli organismi affiliati. Per l'opzione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto Contenuto nell'art. 11 bis.

6 - Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., la GEN affida altresì al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori

l’incarico della revisione legale dei conti, qualora tutti i componenti dell’organo siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. In alternativa, l’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dalla GEN ad un soggetto esterno, iscritto nell’apposito registro, o ad una società di revisione legale.

Art. 21) LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DIPARTIMENTALI.

1- Al fine di consentire lo svolgimento delle molteplici finalità statutarie che OPES APS si prefigge, sono istituite in seno all’Ente le strutture Dipartimentali, la disciplina delle Strutture Dipartimentali è affidata alle norme del presente Statuto e del Regolamento.

2- Le strutture Dipartimentali sono rette da Presidenti eletti dall’Assemblea, i quali si riuniscono nella “Conferenza dei Presidenti Dipartimentali”, organo statutario convocato dal Presidente Nazionale, in seno al quale il Presidente Nazionale armonizza le attività compiute dai Dipartimenti e detta le linee guida per lo svolgimento delle attività.

3- La Conferenza dei Presidenti Dipartimentali può dotarsi di un proprio regolamento, soggetto all’approvazione del Presidente Nazionale.

Art. 21-bis) LA CONFERENZA DELLE REGIONI

I Presidenti Regionali si riuniscono nella “Conferenza delle Regioni”, organo statutario volto ad armonizzare e coordinare le attività compiute dai Comitati Regionali.

La Conferenza delle Regioni elegge al suo interno un Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni. La Conferenza delle Regioni può dotarsi di un proprio regolamento.

TITOLO IV

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 22) IL PRESIDENTE ONORARIO NAZIONALE

1- Il Presidente Onorario Nazionale può essere eletto dall’Assemblea Nazionale su proposta del Presidente dell’Associazione Nazionale OPES APS o del CN.

2— Il Presidente Onorario Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento ma non di voto.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

Art. 23) STRUTTURE ED ORGANI TERRITORIALI

1- Sono strutture territoriali della Associazione Nazionale i Comitati Regionali e Provinciali e relativi organi.

2- Le strutture territoriali dotate di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile, rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

3- È fatto obbligo ad ogni struttura territoriale di adempiere con la massima diligenza agli obblighi imposti dalla normativa sportiva, tributaria, civile e del lavoro.

4 - È fatto obbligo ad ogni struttura territoriale di provvedere annualmente all'approvazione, da parte dell'organo di governo, del rendiconto consuntivo, entro il 28 febbraio di ogni anno.

5- I rendiconti sono predisposti e redatti dall'amministrazione della relativa struttura territoriale, secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale.

6- Un comitato provinciale è costituito dal Consiglio Nazionale quando nella provincia sono affiliate aenti diritto di voto almeno tre società/associazioni; un comitato regionale se costituito quando almeno la metà delle province, arrotondata per eccesso, hanno il requisito di cui sopra. Nel caso in cui nella regione o provincia non si raggiunga il numero di organismi affiliati aenti diritto di voto prevista dal precedente comma, la GEN può designare un Commissario Territoriale che rappresenta l'Associazione Nazionale OPES APS sul piano regionale o provinciale ed ha il compito di raggiungere il numero di organismi affiliati prevista per la costituzione degli organi territoriali.

7- Sono organi territoriali dell'OPES APS:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Presidente del Consiglio Regionale;
- d) l'Assemblea Provinciale;
- e) il Consiglio Provinciale;
- f) il Presidente del Consiglio Provinciale;
- g) il Delegato Cittadino;
- h) il Giudice Unico Territoriale di Settore;
- i) il Commissario Territoriale.

8- Tutti gli Organi territoriali durano in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico.

Art. 24) L'ASSEMBLEA REGIONALE

1-L'Assemblea Regionale è composta dai presidenti o da un dirigente in carica da loro delegato di tutti gli organismi affiliati nell'ambito della regione con diritto di voto. Ciascun organismo affiliato può essere rappresentato attraverso delega. Le deleghe, limitate alla rappresentatività alla sola assemblea in svolgimento, possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aenti diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

1 delega, se al congresso/assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;

2, fino a 500 associazioni e società votanti;

3, fino a 1000 associazioni e società votanti;

4, fino a 1500 associazioni e società votanti;

5, oltre le 1500 associazioni e società votanti;

I componenti degli Organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora prevista, per delega, in occasione della celebrazione delle assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

2- L'Assemblea Regionale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Regionale.

3- Deve essere riunita almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione dell'attività finanziaria della precedente gestione e per dettare gli indirizzi dell'attività regionale, nonché, ove previsto, per l'approvazione dei bilanci.

4 - L'Assemblea Regionale si riunisce ogni quattro anni in forma ordinaria per il rinnovo degli Organi Territoriali Regionali e per l'elezione dei Delegati Regionali per le Assemblee Nazionali, come meglio indicate al successivo art. 25, e in forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Regionali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto al voto o la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale.

5- Per il funzionamento e per le disposizioni relative alla celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Regionale si fa riferimento alle norme dell'Assemblea Nazionale, in quanto compatibili.

Art. 25) I DELEGATI REGIONALI

1- L'Assemblea Regionale elegge i propri delegati regionali e i loro supplenti, che restano in carica per quattro anni.

2- I delegati regionali rappresentano in seno all'Assemblea Nazionale gli organismi affiliati con diritto di voto, ogni Delegato in seno all'Assemblea Nazionale esprime un voto.

3- Gli organismi affiliati, per partecipare all'Assemblea, devono essere in regola con le quote associative e non essere sottoposti a sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

4- L'Assemblea Regionale elegge i delegati regionali tra coloro che sono presidenti o dirigenti in carica di organismi affiliati aventi diritto al voto, purché indicati separatamente da quelli indicati per l'incarico di Presidente e di Membri del Consiglio nella lista per le elezioni degli organi territoriali.

5- Le regioni esprimono un delegato regionale per ogni venticinque voti di cui dispongono. Viene eletto il delegato che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

6- Gli eventuali voti eccedenti i venticinque, verranno assegnati ad uno dei delegati o suo sostituto, primi eletti nelle Assemblee Regionali, in aggiunta ai venticinque voti già spettanti allo stesso.

7- Le regioni che non dispongono del numero di venticinque voti, saranno comunque rappresentate, per i voti spettanti, da un delegato eletto nelle Assemblee Regionali.

8- Gli organismi affiliati, in caso di commissariamento del Comitato Territoriale di appartenenza per territorio, ai sensi dell'art. 17 comma 4, conservano il diritto di voto nelle Assemblee Elettive.

Art. 26) IL CONSIGLIO REGIONALE ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1- Il Comitato Regionale è amministrato da un Consiglio Regionale composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall'Assemblea Regionale, per un totale di cinque membri, tra tutti tesserati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

2- In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in carica designato dal CR già nella prima riunione successive all'elezione del Consiglio.

3- Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente o dei membri del Consiglio Regionale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli organi nazionali.

4- Il Comitato Regionale provvede alla realizzazione dei programmi con risorse finanziarie proprie e con i contributi assegnati dalla Segreteria Generale. Compiti del Consiglio Regionale sono:

a) coordinare le attività dei Comitati provinciali e promuovere a livello regionale tutte le iniziative e i servizi dell'Associazione Nazionale OPES APS e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari e alle norme e regolamenti dell'Associazione Nazionale OPES APS;

b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari dell'Associazione Nazionale OPES APS;

c) mantenere e sviluppare i rapporti con il CONI, le FSN del CONI, le Discipline Sportive Associate del Coni, gli EPS del CONI, il CIP e con gli enti locali nei settori di competenza; di avvalersi di Commissioni regionali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori sportivi regionali, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.

5- Il Consiglio Regionale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi lo sostituisce.

6- Il Consiglio Regionale è convocato ogni volta che il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.

7- Il Consiglio Regionale predispone un rendiconto consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredata da apposita relazione sull'attività di competenza da sottoporre all'approvazione della GEN. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli. Ove il Comitato Regionale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Consiglio Regionale predispone entro il mese di febbraio il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale.

8- I rendiconti devono essere inviati, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione del CR, alla GEN che li sottoporrà al CN per la relativa ratifica e li inserirà nel bilancio di esercizio.

9- Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

9-bis Ove il Comitato Regionale sia dotato di autonomia patrimoniale il Consiglio Regionale, inoltre:

a) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

b) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

10- Il Giudice Unico Territoriale Regionale di Settore Sportivo è eletto dal GEN, su proposta del nominativo da parte del Consiglio Regionale.

11 - Il Presidente del Consiglio Regionale rappresenta l'Associazione Nazionale OPES APS sul piano Regionale e svolge seguenti compiti:

- a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Regionale nei confronti del CN, e della relativa rendicontazione dei fondi;
- b) sovrintende a tutti i servizi della sede regionale;
- c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi regionali;
- d) cura la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione Nazionale OPES APS a livello regionale, compilando i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Regionale;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;
- f) provvede ad inviare al CN tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Regionale;
- g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede regionale;
- h) propone al Consiglio Regionale la nomina del Segretario Regionale;
- i) Firma, impegna, apre conti Correnti bancari e postali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto del Comitato Regionale dell'OPES APS e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del Comitato Regionale dell'OPES APS, salvo ratifica della Assemblea Regionale nella prima riunione utile.

12. Ove il Comitato Regionale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Presidente del Consiglio Regionale rappresenta legalmente l'associazione medesima, svolgendo i compiti di cui al comma 11 del presente articolo.

ART. 26 BIS) IL REVISORE UNICO O IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE

1- Ove il Comitato Regionale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Presidente Regionale nomina, quale organo di controllo, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di elezione dell'organo di controllo collegiale, quest'ultimo è composto da tre componenti e il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legalì. I componenti dell'organo di controllo possono essere scelti tra soggetti non facenti parte della compagine associativa e devono comunque possedere oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Revisore Unico e il Collegio dei Revisori non decadono in caso di decadenza del Consiglio Regionale, della Giunta Esecutiva Regionale o del Presidente Regionale.

2- Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti effettua riscontro della gestione contabile dell'Associazione Regionale e accerta la regolare tenuta dei libri contabili. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi predisponendo una propria relazione.

2-bis Il Revisore unico o Collegio dei Revisori, inoltre:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori, a tal fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3- Il Revisore Unico dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocato alle riunioni del Consiglio Regionale e di tutti gli organi chiamati ad adottare provvedimenti amministrativi.

4- Per il funzionamento, la decadenza, la sostituzione del Revisore Unico e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme previste in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni.

5- Il Revisore Unico e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altri incarichi Nazionali e Territoriali né possono ricoprire cariche dirigenziali negli organismi affiliati. Per l'opzione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto Contenuto nell'art. 11 bis.

6 - Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., l'Assemblea Regionale affida altresì al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori l'incarico della revisione legale dei conti, qualora tutti i componenti dell'organo siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea Regionale ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

Art. 27) L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1- L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti (e da un dirigente in carica munito di delega del Presidente) di tutti gli organismi affiliati con diritto di voto presenti nell'ambito della provincia stessa. Ciascun organismo affiliato può essere rappresentato da altro organismo affiliato; ciascun affiliato non può avere più di una delega. Nelle Assemblee i membri del Consiglio Nazionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

2- L'Assemblea Provinciale stabilisce già indirizzi per lo svolgimento delle attività di competenza del Comitato Provinciale.

3- Deve essere riunita almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione dell'attività finanziaria della precedente gestione, e per dettare gli indirizzi dell'attività provinciale nonché, ove previsto, per l'approvazione dei bilanci.

4- Per il funzionamento e per le disposizioni relative alla celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Provinciale si fa riferimento alle disposizioni dell'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

Art. 28) IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1- Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente e da quattro membri, per un totale di cinque membri, eletti dall'Assemblea Provinciale tra tutti i tesserati della provincia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 c.c.

2- In caso di assenza e di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente designato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.

3- Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente o dei membri del Consiglio Provinciale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli organi nazionali.

4- il Comitato Provinciale provvede alla realizzazione dei programmi con risorse finanziarie proprie e con i contributi assegnati dalla Segreteria Generale. Compiti del Consiglio Provinciale sono:

- a) coordinare e promuovere a livello provinciale tutte le iniziative e servizi dell'Associazione Nazionale OPES APS e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari;
- b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari dell'Associazione Nazionale OPES APS;
- c) mantenere e sviluppare i rapporti con gli enti locali nei settori di competenza;
- d) sovrintendere, approvandone il programma annuale, all'attività svolta da tutti gli organismi a livello provinciale, comprensoriale e cittadino;
- e) avvalersi di Commissioni provinciali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori dello sport a livello provinciale, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.

4 bis- Il Consiglio Provinciale, riunito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Provinciale o di chi lo sostituisce.

5- Il Consiglio Provinciale è: convocato ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno;

6- Il Consiglio Provinciale predispone un rendiconto consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno, corredata da apposita relazione sull'attività di competenza. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli. Il rendiconto deve essere inviato, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione del Consiglio Provinciale, alla GEN che li sottoporrà alla ratifica del CN e li inserirà nel bilancio di esercizio. Ove il Comitato Provinciale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Consiglio Provinciale predispone entro il mese di febbraio il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale.

7- Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7-bis Ove il Comitato Provinciale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Consiglio Provinciale, inoltre:

- a) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

- b) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

8-II Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta l'Associazione Nazionale OPES APS sul piano provinciale e svolge i seguenti compiti:

- a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Provinciale nei confronti del CN, e della relativa rendicontazione dei fondi;
- b) sovrintende a tutti i servizi della sede provinciale;
- c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi provinciali;
- d) cura la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione Nazionale OPES APS a livello provinciale, redigendo i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Provinciale;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale;
- f) provvede ad inviare al CN ed al Consiglio Regionale tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Provinciale;
- g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede provinciale;
- h) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Segretario Provinciale;
- i) firma, impegna, apre conti correnti bancari e pestali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto del Comitato Provinciale dell'OPES APS e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del Comitato Provinciale dell'OPES APS salvo ratifica della Assemblea Provinciale nella prima riunione utile.

9. Ove il Comitato Provinciale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta legalmente l'associazione medesima, svolgendo i compiti di cui al comma 8 del presente articolo.

ART. 28 BIS) IL REVISORE UNICO O IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIALE

1- Ove il Comitato Provinciale sia dotato di autonomia patrimoniale, Presidente Provinciale nomina, quale organo di controllo, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di elezione dell'organo di controllo collegiale, quest'ultimo è composto da tre componenti e il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legalì. I componenti dell'organo di controllo possono essere scelti tra soggetti non facenti parte della compagine associativa e devono comunque possedere oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Revisore Unico e il Collegio dei Revisori non decadono in caso di decadenza del Consiglio Provinciale, della Giunta Esecutiva Provinciale o del Presidente Provinciale.

2- Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti effettua riscontro della gestione contabile dell'Associazione Provinciale e accerta la regolare tenuta dei libri contabili. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi predisponendo una propria relazione.

2-bis Il Revisore unico o Collegio dei Revisori, inoltre:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori, a tal fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3- Il Revisore Unico dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocato alle riunioni del Consiglio Provinciale e di tutti gli organi chiamati ad adottare provvedimenti amministrativi.

4- Per il funzionamento, la decadenza, la sostituzione del Revisore Unico e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme previste in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni.

5- Il Revisore Unico e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altri incarichi Nazionali e Territoriali né possono ricoprire cariche dirigenziali negli organismi affiliati. Per l'opzione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto Contenuto nell'art. 11 bis.

6 - Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., l'Assemblea Provinciale affida altresì al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori l'incarico della revisione legale dei conti, qualora tutti i componenti dell'organo siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea Provinciale ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

Art. 29) IL DELEGATO CITTADINO E LA DELEGAZIONE CITTADINA

1- Il Delegato Cittadino è designato dalla GEN su proposta del Presidente del Consiglio Regionale, in accordo con il Consiglio Provinciale, nel caso in cui si ritenga rilevante una presenza particolarmente riferita ad una città. Il Delegato cittadino resta in carica quattro anni e rappresenta l'Associazione Nazionale OPES APS sul piano cittadino.

2- Il Delegato Cittadino decade in caso di decadenza del CN.

Art. 30) SETTORI

1- La GEN istituisce i settori operativi di attività dell'Associazione Nazionale OPES APS al fine di raggruppare gli organismi affiliati e i tesserati che svolgono attività sportive similari, indicati ed elencati nelle circolari organizzative annuali deliberate dalla GEN.

2- Gli organismi affiliati e i tesserati possono aderire a più settori.

3- Le norme per il funzionamento dei settori operativi saranno dettati da apposite norme nei regolamenti predisposti dalla GEN.

TITOLO VI

ORGANI E VINCOLI DI GIUSTIZIA

Art. 31) ORGANI DI GIUSTIZIA

1- Il presente statuto assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI ed in particolare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto dei "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione. A tal fine sono istituiti specifici organi di giustizia sportiva che garantiscano lo svolgimento delle funzioni inquirenti e che assicurino l'impugnazione delle decisioni di primo grado. Eventuali controversie che contrappongono l'Ente a soggetti affiliati, tesserati e licenziati sono di competenza del Collegio di Garanzia delle Sport istituito presso il CONI. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia saranno trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale. Il potere disciplinare ed il potere di gestione sono separati e completamente indipendenti. Gli Organi di Giustizia hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:

- a) il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione;
- b) il Giudice Unico Territoriale di Settore e Sezione;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) la Commissione d'Appello;
- e) il Procuratore sociale.

Tutte le cariche relative a organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nella Associazione e con tutte le cariche nell'ambito degli organismi affiliati e con la qualifica di tecnico degli affiliati. Per l'elezione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 11 bis.

2- I componenti degli Organi in oggetto devono essere scelti ed eletti in base a criteri oggettivi di professionalità (è richiesta, almeno, la laurea in giurisprudenza) e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati. Gli Organi di Giustizia non decadono in caso di decadenza del Presidente, del CN e della GEN.

Art. 32) IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE SPORTIVO

1- Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo dell'Associazione Nazionale OPES APS è eletto dall'Assemblea Nazionale per una durata quadriennale, con la medesima delibera la GEN designa un supplente per ogni carica.

2- Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha competenza a giudicare in prima istanza su tutte le attività e manifestazioni nazionali ufficiali omologate dai Settori, applicando le relative sanzioni in ordine alle violazioni del Regolamento di Giustizia dell'Associazione Nazionale OPES APS, commesse dagli organismi affiliati, dirigenti degli organismi, allenatori, istruttori associati, atleti e tesserati, nonché in generale su tutte le infrazioni commesse da affiliati o tesserati non comprese nelle competenze dei giudici territoriali. Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha inoltre competenza in secondo grado sulle vertenze di competenza del Giudice unico Territoriale del settore sportivo. Le manifestazioni e le attività, omologate dai Settori, sono quelle facenti parte dei programmi approvati dalla GEN su proposta dei singoli Settori.

3- Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Nazionale in prima istanza e ammesso ricorso, da presentarsi alla Commissione d'Appello, nei termini e nelle modalità contenute nel Regolamento di Giustizia. Il Regolamento di Giustizia disciplina le modalità di inizio dell'azione disciplinare e chi la può perseguire. La fase inquirente, il giudizio di primo grado ed il giudizio di secondo grado devono in ogni caso concludersi ciascuna entro tre mesi dall'instaurazione del contenzioso.

Art. 33) IL GIUDICE UNICO TERRITORIALE DI SETTORE SPORTIVO

1- I Consigli Regionali e Provinciali, per le attività e manifestazioni ufficiali organizzate a livello territoriale, eleggono un Giudice Unico Territoriale Regionale e Provinciale di Settore Sportivo, con la stessa durata, compiti e incompatibilità del Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo; con la medesima delibera vengono designati i supplenti.

2- Il Giudice Unico Territoriale di Settore Sportivo ha competenza per le attività e manifestazioni ufficiali organizzate a livello territoriale.

3- Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Territoriale di Settore Sportivo per le attività e manifestazioni organizzate a livello territoriale, in prima istanza è ammesso ricorso da presentarsi allo stesso Giudice Unico Nazionale, nei termini e modalità contenuti nel Regolamento di Giustizia.

Art. 34) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1- Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale.

2- I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3- Il Collegio dei Probiviri elegge a maggioranza il Presidente del Collegio.

4- Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, in primo grado su tutte le controversie di natura disciplinare relative ai componenti degli Organi Nazionali e Territoriali.

5- Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Appello.

Art. 35) LA COMMISSIONE D'APPELLO — L'ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE

1- La Commissione d'Appello è costituita da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale, come disposte all'art. 12, comma 2 lett. g) del presente Statuto.

2- I membri della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3- La Commissione d'Appello elegge a maggioranza il Presidente della Commissione.

4- La Commissione d'Appello, regolarmente riunita con la presenza di almeno tre membri, decide a maggioranza di almeno due membri in seconda e ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, e in seconda e ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico Nazionale.

5- La Commissione d'Appello è titolare del provvedimento di riabilitazione, che è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. È emesso dalla Commissione d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

6- La Commissione d'Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo le modalità previste dai Regolamento di Giustizia. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, può essere riproposta solo decorsi due anni dal provvedimento di rigetto.

7- La riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto viene condannato per effetto di un'infrazione alla sospensione per un tempo non inferiore a due anni, ovvero in ogni caso se viene condannato per uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca si pronuncia la Commissione d'Appello, qualora non sia disposta dal Giudice che commina la nuova condanna. La revoca può essere adottata se la nuova condanna viene comminata entro sette anni dalla sentenza riabilitativa.

Art. 36) IL PROCURATORE SOCIALE

1- Il Procuratore sociale, eletto dall'Assemblea Nazionale, che elegge anche un supplente, è titolare dell'azione giudiziaria, che si espleta nel deferimento presso il Giudice Unico Nazionale o Territoriale di Settore Sportivo e presso la Commissione d'Appello, nonché dell'azione disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri. Le modalità del deferimento, che potranno svolgersi per iniziativa propria, per effetto di referti arbitrali, su esposti di organismi affiliati e a seguito della denuncia di qualsiasi terzo, sono regolate dal Regolamento di Giustizia. Il Procuratore Speciale potrà essere coadiuvato da suoi assistenti per le controversie avanti i giudici territoriali; gli assistenti saranno designati dalla GEN su proposta del Procuratore stesso e decadranno insieme alle stesse.

TITOLO VII

STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 37) I DIPARTIMENTI

1- Sono istituiti nove Dipartimenti:

- Dipartimento Ambiente;
- Dipartimento Salute;
- Dipartimento Benessere;
- Dipartimento Scuola e Università;
- Dipartimento Lavoro e Formazione;
- Dipartimento Protezione Civile e Volontariato;
- Dipartimento Turismo Sociale e Sportivo;
- Dipartimento dello Sport;
- Dipartimento della Responsabilità Sociale;

2- Ciascun Dipartimento può dotarsi di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile, e, in tal caso, risponde, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

3- È fatto obbligo ad ogni Dipartimento di adempiere con la massima diligenza agli obblighi imposti dalla normativa sportiva, tributaria, civile e del lavoro.

4- È fatto obbligo ad ogni Dipartimento di provvedere annualmente all'approvazione, da parte del Presidente, del rendiconto consuntivo, entro il 28 febbraio di ogni anno.

5- I rendiconti sono predisposti e redatti dal Presidente secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale. Il Dipartimento predisponde un rendiconto consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredata da apposita relazione sull'attività di competenza da sottoporre all'approvazione della GEN. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli.

6- I Dipartimenti sono ciascuno presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea Nazionale. Ciascun Presidente Dipartimentale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In caso di vacanza della carica per dimissioni e decesso e altri motivi, il Presidente Nazionale assume ad interim la reggenza, sino alla prima assemblea utile da convocarsi tempestivamente, in seno alla quale si provvederà ad indire nuove consultazioni elettorali ad hoc, con il mero scopo di ricoprire la carica vacante. I nuovi eletti restano comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.

7- Le funzioni di Presidente Dipartimentale sono esercitate a titolo gratuito.

8- Ogni Presidente Dipartimentale, può dotarsi di un comitato esecutivo per l'adempimento delle mansioni a lui demandate nominando, all'uopo, massimo sei membri, interni alla compagine associativa. La nomina dei membri dei comitati esecutivi deve essere ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Presso ogni Regione può essere nominato un Delegato Territoriale con il compito di coadiuvare e coordinare l'attività del Dipartimento sul territorio.

9- I Presidenti dei Dipartimenti possono assistere alle sedute del CN con diritto di parola e possono essere convocati in audizione alle delibere della GEN nei casi in cui deve deliberare su temi di loro interesse.

10- I Presidenti dei Dipartimenti con autonomia patrimoniale possono firmare, impegnare, aprire conti correnti bancari e postali e fare richiesta di fidi bancari in nome e per conto del proprio Dipartimento e possono compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del proprio Dipartimento dell'OPES APS, salvo copia conforme all'originale ratifica della GEN nella prima riunione utile.

Art. 38) DIPARTIMENTO AMBIENTE

Il Dipartimento Ambiente, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la facoltà dell'Ente di richiedere il riconoscimento ad associazione di protezione ambientale ai sensi alla Legge 349/86, provvede all'implementazione delle politiche ambientali. Al fine di perseguire le finalità statutarie, il Dipartimento ambiente si prefigge di attuare politiche volte alla conservazione della natura ed alla valorizzazione ambientale, alla protezione e conservazione del patrimonio faunistico zootecnico ed ittico, alla protezione e conservazione delle risorse agricole, dei parchi naturali, parchi fluviali, dei parchi marini, del patrimonio montano e collinare. Il Dipartimento si occupa altresì di promuovere politiche di turismo ambientale, di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale e la promozione e la sensibilizzazione all'utilizzo delle energie alternative. Il Dipartimento provvederà a redigere, approntare coordinare e sviluppare progetti per l'implementazione delle politiche per le quali è stato istituito.

Art. 39) DIPARTIMENTO SALUTE

Il Dipartimento Salute si prefigge di promuovere ed aiutare politiche volte a soddisfare i bisogni di salute secondo il concetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) intesa come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale" attraverso i propri mezzi, come lo sport ed il volontariato. Il Dipartimento si propone di instaurare relazioni e collaborazioni tra Associazioni Sportive e Associazioni di tutela della salute, con la Comunità Scientifica e le istituzioni. Obiettivo del Dipartimento è favorire politiche di prevenzione e di tutela della salute in ambito sportivo, promuovendo la pratica sportiva come strumento di valorizzazione della Persona. Il Dipartimento Salute può avvalersi di Comitati Scientifici a supporto delle sue attività.

Art. 40) DIPARTIMENTO BENESSERE

Il Dipartimento Benessere, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con il riconoscimento degli operatori ai sensi della Legge 4/2013, provvede alla promozione del benessere attraverso iniziative, rivolte ai cittadini, che mirano alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

Art. 41) DIPARTIMENTO SCUOLA E UNIVERSITA'

Il Dipartimento Scuola e Università, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la facoltà dell'Ente di richiedere il riconoscimento ad ente di formazione ai sensi della Direttiva 170/2016, provvede all'implementazione delle politiche relative all'istruzione di ogni ordine e grado. A tal fine organizza ed intrattiene i rapporti con le scuole, le università e gli enti di ricerca. Si prefigge di implementare le politiche dell'Ente rivolte agli studenti, ai docenti ed al personale scolastico ed universitario, coordina e programma gli interventi di OPES APS nelle scuole e nelle università. Si prefigge la progettazione di nuovi servizi e opportunità rivolte ai giovani, con particolare attenzione al mondo della scuola e dell'Università, all'orientamento al lavoro e alla comunicazione. Coordina le relative attività, monitora e provvede alla gestione delle attività progettuali.

Art. 42) DIPARTIMENTO LAVORO E FORMAZIONE

Il Dipartimento Lavoro e Formazione, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la facoltà dell'Ente di richiedere il riconoscimento ad ente di formazione professionale ai sensi della Legge Quadro 845/78, provvede all'implementazione delle politiche relative al lavoro, alla famiglia ed alla formazione professionale. Attua gestisce e coordina i progetti di promozione e sviluppo occupazionale e sociale. Promuove progetti relativi all'orientamento professionale, di formazione, e per il sostegno all'imprenditoria. Si occupa di provvedere al sostegno di attività di autoimprenditoria e di autopromozione sociale. Si propone di incentivare la promozione dello sviluppo economico anche attraverso l'accesso ai fondi europei diretti ed indiretti. Il Dipartimento si propone l'accreditamento presso il Ministero della Salute come provider per il rilascio dei crediti formativi di Educazione Continua in Medicina.

Art. 43) DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO

Il Dipartimento Protezione Civile e Volontariato, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la facoltà dell'Ente di richiedere il riconoscimento ad associazione di formazione professionale ai sensi della Legge 225/92, provvede all'attivazione delle politiche di promozione del volontariato e di protezione civile, espressione della coscienza collettiva del dovere di solidarietà. Provvede al coordinamento

ed all'organizzazione delle attività volte alla protezione del territorio, al coordinamento degli eventi di sensibilizzazione al volontariato di protezione civile ed ai rapporti istituzionali con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Intensifica i rapporti con le Associazioni di protezione civile già presenti sul territorio. Attua politiche di incoraggiamento e diffusione del valore del volontariato associate come espressione di solidarietà e partecipazione, incoraggiandone e sostenendone sia la cultura che lo sviluppo organizzativo. Provvede alla progettazione al monitoraggio ed al coordinamento di servizi e attività di volontariato in attuazione ed in armonia con le disposizioni di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266 ss.mm.ii.

Art. 44) DIPARTIMENTO TURISMO SOCIALE E SPORTIVO

Il Dipartimento Turismo Sociale e Sportivo, in attuazione delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla conferenza dei Presidenti dipartimentali e con la facoltà di richiedere il riconoscimento degli operatori ai sensi della Legge 217/1983, promuove tutte le iniziative turistiche volte alla conoscenza del territorio, della flora e della fauna nonché degli usi, costumi e tradizioni locali, dei beni culturali e dell'arte attraverso attività con finalità sociali, sportive ed eco-solidali.

Art. 45) DIPARTIMENTO DELLO SPORT

Il Dipartimento dello Sport è presieduto dal Presidente Nazionale e si propone di promuovere tutte le iniziative volte allo sviluppo della pratica sportiva di base e del suo coordinamento a livello nazionale. Tale dipartimento, inoltre, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, si propone di occuparsi delle linee guida, di validare i percorsi formativi e di organizzare l'offerta, anche in deroga, dell'attività formativa, sportiva di base, tecnica, manageriale e gestionale.

Art. 46) DIPARTIMENTO RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il Dipartimento Responsabilità Sociale, in attuazione del Libro Verde del 2001 della Commissione Europea e delle linee guida fissate dal Presidente Nazionale in seno alla conferenza dei Presidenti dipartimentali, promuove la cultura della responsabilità sociale attraverso la promozione di pratiche che includono il reclutamento e la conservazione di lavoratori qualificati, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'adattamento alle trasformazioni aziendali e la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. Il Dipartimento si propone di incentivare politiche e promuovere azioni a sostegno di comportamenti socialmente responsabili che investono nel capitale umano, nell'ambiente e nella valorizzazione dei rapporti con le parti interessate, tendendo al raggiungimento del benessere di singoli, aziende e comunità locali e nazionali, con conseguente impatto sociale positivo diretto ed indiretto. Supporta la segreteria Generale e la Giunta esecutiva nella redazione del bilancio sociale, ove predisposto.

Art. 47) CONSULTA DEL TERZO SETTORE

La Consulta del Terzo settore, composta dai rappresentanti degli enti del Terzo settore affiliati, svolge funzioni consultive con riguardo all'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle attività di interesse generale esercitate nell'ambito della rete associativa.

In particolare, la Consulta può, a titolo esemplificativo:

- identificare e proporre al Consiglio Nazionale azioni volte a promuovere e accrescere la rappresentatività degli enti del Terzo settore associati presso i soggetti istituzionali;

dare impulso al Consiglio Nazionale nella promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati. La Consulta si riunisce con le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale e può istituire anche specifici comitati in relazione alle diverse aree tematiche. Il regolamento interno provvederà a definire l'operatività della Consulta e degli specifici comitati.

TITOLO VIII

ESERCIZIO FINANZIARIO E REGOLAMENTI

Art. 48) PATRIMONIO ED ENTRATE

1- Il patrimonio dell'Associazione Nazionale OPES APS è costituito, oltre che dai contributi apportati dalle Associazioni Fondatrici all'atto della costituzione, dai beni mobili ed eventuali immobili, da atti di liberalità e da proventi vari.

2- Le entrate annuali sono costituite:

- a) dalle quote associative di affiliazione e tesseramento;
- b) dai contributi degli Enti Pubblici e Statali;
- c) dai contributi di aziende, privati ed Enti, sia nazionali che internazionali;
- d) dagli eventuali contributi dei CONI;
- e) dai proventi derivanti da manifestazioni sportive organizzate;
- f) dai proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni o altri contributi;
- g) da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

3- Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 49) BILANCI

1- Il bilancio preventivo annuale deve essere predisposto entro il mese di dicembre; il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere predisposto entro il mese di aprile. Dal medesimo bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio d'esercizio, predisposto dalla GEN e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Entrambi i bilanci sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso il quadro prospettico delle articolazioni territoriali.

2- Nell'unico Bilancio annuale dovranno confluire i rendiconti delle attività dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Dipartimenti, da sottoporre all'approvazione della GEN e alla ratifica dei CN. Il Bilancio, dopo la sua approvazione, dovrà essere esposto presso la sede nazionale, e disponibile per la consultazione per successivi quindici giorni.

3- Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrate dovranno essere trasmessi a tutti i delegati e gli affiliati aventi diritto al voto, ovvero pubblicizzati per il tramite del rito sociale.

4- Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio dovranno essere inviati al CONI unitariamente ad una relazione documentata in ordine all'utilizzo dei contributi ricevuti dal CONI. Il Bilancio consuntivo dovrà essere inviato al CONI entro il 30 di maggio di ciascun anno, come previsto dalla Nuova Disciplina dei rapporti tra il CONI e gli EPS.

5- L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6 - Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Nazionale e viene approvato dall'assemblea entro il mese di aprile.

Art. 50) REGOLAMENTI

1- I Regolamenti dell'Associazione Nazionale OPES APS e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi sono deliberati, in armonia con il presente statuto, dal CN.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 51) MODIFICHE ALLO STATUTO

1- Lo Statuto può essere modificato su proposta del CN o di almeno 2/3 degli organismi affiliati aventi diritto al voto.

2- La relativa proposta deve essere indirizzata al Presidente Nazionale.

3- L'assemblea convocata a tale scopo è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/5 dei delegati regionali eletti nelle assemblee regionali, come indicato nel precedente art. 25 "Delegati Regionali", in rappresentanza degli organismi affiliati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione di almeno la metà dei delegati regionali anzidetti.

4- Le relative deliberazioni di modifica devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del numero dei delegati regionali presenti.

5- Lo Statuto dell'Associazione Nazionale OPES APS e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 52) SCIOGLIMENTO

1- Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'Associazione Nazionale OPES APS, e in ogni caso la devoluzione del patrimonio per cessazione dell'Associazione Nazionale OPES APS, devono essere richiesti ed inoltrati da almeno 3/4 (tre/quarti) degli Organismi affiliati aventi diritto di voto.

2- L'assemblea Straordinaria convocata a tale scopo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli Organismi aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21 comma 3, cod. civ.

3- Le relative deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Organismi affiliati aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21 comma 3, cod. civ.

4- L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione Nazionale OPES APS delibererà la nomina di uno o più liquidatori, i poteri ad essi conferiti e la destinazione del patrimonio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. In particolare:

a) Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con analoghe finalità sportive individuata dall'Assemblea Nazionale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, individuate dall'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

53) APPROVAZIONE DEL CONI

1- Il presente Statuto è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI. Ai fini sportivi l'approvazione suddetta è requisito di efficacia della norma stessa.

Art. 54) NORME TRANSITORIE

1- Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.

2- Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge la maggioranza di cui 4 al secondo comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile

3- Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 i membri degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

4- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e le Leggi vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLT UT LATINA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2108
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 14/03/2021 REGISTRATO IL 10/06/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002108

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 96014760589 OPES APS
ID. TELEMATICO: TJK22L002108000JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 96014760589

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1